

A TUTTE LE OO.SS DEL GRUPPO CAPITALIA
E ALLE SEGRETERIE NAZIONALI DELLA CATEGORIA CREDITO

La storiaccia del Fondo Pensioni ex Cassa di Risparmio di Roma

Siamo un gruppo di lavoratori iscritti al Fondo Pensioni ex Cassa di Risparmio di Roma che, per motivi professionali, è esperto di contabilità e bilancio e riteniamo utile, pertanto, portarVi a conoscenza di quale sia la distrazione di patrimonio perpetrata dalla Banca di Roma e ciò, anche, in conformità con la richiesta, nel suo mirabile parere, del Prof. Alleva, della Consulta Giuridica Nazionale della CGIL che così si esprimeva: "La prima cosa da fare è di cercare di calcolare quanto patrimonio avrebbe il fondo ancora esistente se la Cassa avesse effettivamente applicato gli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento ...".

Tutto questo anche in relazione a quanto affermato nel ricorso, ormai noto a tutti gli iscritti al Fondo Cassa, del Prof. Vallebona, "Principe del Foro" utilizzato spessissimo dall' Organizzazione Sindacale FABBI, che così si esprimeva: "Pertanto il diritto di riscatto va riconosciuto anche per il necessario privilegio dell'interpretazione conforme a costituzione (artt. 36 e38), non potendosi lasciare nelle mani dei datori di lavoro somme ingenti che, a causa della sopravvenuta legislazione", (vale a dire Legge 335/95), "eccedono eclatantemente quanto necessario al conseguimento dello scopo previdenziale dal quale non possono essere distratte (art. 2117 cod.civ.)" .:

L'anno fondamentale per la ricostruzione del patrimonio del Fondo Pensioni ex Cassa di Risparmio di Roma è l'anno 1995 quando entrò in vigore la Legge 335/95, che negava la possibilità per gli iscritti al Fondo Cassa di andare in pensione a venticinque anni, e la Banca di Roma unilateralmente, in spregio a norme di legge come l'art. 2117 ed al Regolamento tuttora vigente, decise di appropriarsi delle somme accantonate per scopi relativi ai trattamenti previdenziali complementari. Quindi va ricostruito "il patrimonio del Fondo Cassa" partendo dalla consistenza che questi aveva al 31/12/1994.

La consistenza dei Fondi di quiescenza e per obblighi simili, come si legge alla voce 80 del Bilancio 1994, era di 698 MLD e 582 mln, comprensiva, oltre che dell'accantonamento degli iscritti al Fondo Cassa, anche di quello dei dirigenti dell'ex Banco di Santo Spirito, dell'ex Banco di Roma e dei 24 dirigenti dell'Alta Direzione Centrale dell'ex C.R.R.

La ricostruzione del dato di partenza dell'accantonamento del Fondo Cassa, che per correttezza è in "difetto", è alquanto agevole, visto che nell'assemblea degli azionisti del 30/4/1996 relativa al Bilancio 1995, il Presidente Cesare Geronzi fu costretto, dai pressanti interventi degli iscritti al Fondo Pensioni Cassa, a comunicare gli accantonamenti relativi ai trattamenti previdenziali dei dirigenti ex B.S.S., ex B.R., e dei 24 dirigenti Alta Direzione Centrale ex C.R.R.

Accantonamenti ex dirigenti B.S.S., B.R.	Lire	89,3 MLD
Accantonamenti 24 dirigenti Alta Direzione Centrale	Lire	47,8 MLD
Accantonamenti restante personale ex C.R.R.	Lire	527,0 MLD

Totale	Lire	664,1 MLD

La consistenza degli accantonamenti per i trattamenti previdenziali dell'anno prima, vale a dire relativi al Bilancio 1994, era superiore, di Lire 34 MLD 482 mln. Infatti il patrimonio accumulato risulta al 31/12/1994 essere di Lire 698 MLD 582 mln, di cui il 79,47% pari a Lire 555 MLD e 163 mln accantonato per il personale ex C.R.R., e il 20,53% pari Lire 143 MLD 419 mln accantonato per il trattamento previdenziale dei dirigenti, compresi i 24 dell'Alta Direzione Centrale della Cassa.

A questo importo di Lire 553 MLD e 163 mln va aggiunto il versamento del contributo, da parte aziendale, dell'anno 1995, crollato dagli 82 MLD 634 mln di Lire del Bilancio 1994 ai 9 MLD

970 mln di Lire del Bilancio 1995. Una differenza di Lire 72 MLD 664 mln, che va, tenendo ferme le suddette percentuali, così ripartita:

Lire 57 MLD 746 mln per il personale ex C.R.R.
Lire 14 MLD 918 mln per i dirigenti, compresi i soliti 24.

Pertanto l'importo accantonato per i trattamenti previdenziali sarebbe dovuto essere al 31/12/1995 di Lire 610 MLD 909 mln che, per comodità di calcolo, trasformando in Euro è di 315 mln 508 mila.

L'Azienda, nel 1995, ha cominciato, come direbbe con un'espressione colorita il Prof. Alleva il "saccheggio" del Fondo Cassa, appropriandosi, non rispettando inoltre il Regolamento, come affermerebbe il Prof. Vallebona, di "ingenti somme".

Nel solo 1995, come abbiamo visto sono spariti € 43.335.000, somma che non poteva essere distratta, per l'art. 2117 de c.c., dallo scopo previdenziale al quale erano destinate.

A tal proposito è eclatante quanto scritto nel commento al Bilancio 1995, dove alla voce trattamenti previdenziali così si legge:

".....al contenimento dei costi hanno anche contribuito le modifiche di cui alla Legge 8/8/95 numero 335 concernente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, modifiche che subordinando l'erogazione di prestazioni integrative dei fondi aziendali alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio, hanno notevolmente ridotto per l'esercizio in corso, la necessità di accantonamenti al Fondo di previdenza.... "

Non ci sono parole, è qui che inizia il reato di distrazione di fondi..

Pertanto ritornando alla ricostruzione del patrimonio con il dato di partenza di € 315.508.000 la opereremo in questa maniera: sommeremo al patrimonio iniziale, come previsto dall'art. 5 del Regolamento del Fondo, i rendimenti calcolati, in base ai valori medi ottenuti dai fondi a livello nazionale, il contributo ordinario previsto dall'art. 7, che in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 23 giugno 1988 è pari al 15% della retribuzione pensionabile, e sottrarremo le pensioni corrisposte nel relativo anno. Un lavoro certosino quello dell'individuazione del numero degli iscritti attivi e dei pensionati anno per anno e delle loro relative retribuzioni e pensioni erogate che è costato più di un "anno di fatiche" e che è stato possibile grazie alla documentazione fornita, dalla stessa Azienda, alla Commissione tecnica dei Sindacati nell'incontro del 28 Gennaio 2002.

Una documentazione comprensiva di tabelle per fasce di età e di anzianità degli iscritti attivi e una per fasce di integrazione annua lorda per i pensionati. Inoltre ci siamo potuti avvalere dal 2002 dei Bilanci della Banca di Roma, in quanto da quell'anno, con la costituzione di Capitalia, il Fondo dei dirigenti è stato appostato nel Bilancio di sua competenza, e pertanto la voce relativa ai trattamenti previdenziali, da quell'anno, appostata nel Bilancio di Banca di Roma riguarda esclusivamente gli iscritti al Fondo Pensioni ex C.R.R

Per quanto concerne la percentuale dei rendimenti ci siamo avvalsi della tabella relativa ai fondi negoziali della COVIP che ha calcolato che negli ultimi 7 anni (periodo 1999-2005) il rendimento dei patrimoni accantonati è stato del 30,4%, con una media annuale del 4,3%, e del Centro di Ricerche CERM che ha calcolato che nel periodo 1982-2004 il rendimento è stato del 5,3% annuo Per stime prudenziali e per comodità di calcolo nella nostra ricostruzione del patrimonio distratto calcoleremo il rendimento del patrimonio nella misura del 4% annuale.

1996

Consistenza iniziale al 1/1/1996	€ 315.508.000
Rendimento Patrimonio 4%	€ 12.620.000
Contributo ordinario del 15%	€ 20014.000
Iscritti attivi	3950
Pensione erogate n. 785	€ -5.489.000
Consistenza Fondo al 31/12/1996	€ 342.293.000

1997

Consistenza iniziale al 1/1/1997	€ 342.298.000
Rendimento Patrimonio 4%	€ 13.691.000
Contributo ordinario del 15%	€ 20219.000
Iscritti attivi 3839	
Pensione erogate n. 843	€ -5.737.000
Consistenza Fondo al 31/12/1997	€ 370.466.000
1998	
Consistenza iniziale al 1/1/1998	€ 370466.000
Rendimento Patrimonio 4%	€ 14833.000
Contributo ordinario del 15%	€ 19.225.000
Iscritti attivi 3618	
Pensione erogate n. 1.011	€ -6.745.000
Consistenza Fondo al 31/12/1998	€ 397.779.000
1999	
Consistenza iniziale al 1/1/1999	€ 397779.000
Rendimento Patrimonio 4%	€ 15886.000
Contributo ordinario del 15%	€ 18.546.000
Iscritti attivi 3.448	
Pensione erogate n. 1.123	€ -7.347.000
Consistenza Fondo al 31/12/1999	€ 424.864.000
2000	
Consistenza iniziale al 1/1/2000	€ 424.864.000
Rendimento Patrimonio 4%	€ 16.969.000
Contributo ordinario del 15%	€ 17.111.000
Iscritti attivi 3137	
Pensione erogate n. 1.277	€ -8.059.000
Consistenza Fondo al 31/12/2000	€ 450.885.000
2001	
Consistenza iniziale al 1/1/2001	€ 450.885.000
Rendimento Patrimonio 4%	€ 18.010.000
Contributo ordinario del 15%	€ 16.924.000
Iscritti attivi 3.042	
Pensione erogate n. 1.350	€ -8.569.000
Consistenza Fondo al 31/12/2001	€ 477.250.000
2002	
Consistenza iniziale al 1/1/2002	€ 477.250.000
Rendimento Patrimonio 4%	€ 19.065.000
Contributo ordinario del 15%	€ 16.140.000
Iscritti attivi 2.663	
Pensione erogate n. 1.591	€ -9.425.000
Consistenza Fondo al 31/12/2002	€ 503.030.000

Quest'anno ha una particolare importanza in quanto, come abbiamo già detto, grazie al fatto che il Fondo dei Dirigenti è appostato nel Bilancio di Capitalia, è possibile individuare i movimenti relativi al Fondo ex C.R.R. e a partire proprio da quest'anno l'importo delle pensioni erogate, non è più frutto di una nostra ricostruzione, ma un dato ufficiale dell'Azienda, che, come si può notare, è in linea con quello da noi ricostruito nel 2001.

E' un anno importante anche per la circostanza che nel 2002 vengono venduti gli immobili di pertinenza del Fondo Cassa a PIRELLI REAL ESTATE. Non sappiamo l'importo della transazione commerciale, ma sappiamo che questo patrimonio ammontava nel 1994 a Lire 447 MLD e 167 mln. Infatti nel commento al Bilancio del 1994 della Banca di Roma nel paragrafo relativo ai fondi di

quiescenza l'Azienda affermava: "A titolo di rendiconto si rappresenta che il Fondo è investito nelle diverse attività della Banca. In particolare gli immobili assegnati al Fondo per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ammontano a 447.167 mln" Ci siamo divertiti a consultare il vocabolario etimologico Pianigiani che alla voce assegnare così riporta " Assegnare dal latino assignare composto delle partic. Ad e signare, segnare, suggellare e indi fissare, stabilire.

Costituire una somma o disporre di una in favore di una data persona o per un fine determinato; fissare, attribuire". Il fine determinato sono i trattamenti previdenziali degli iscritti Fondo Cassa di Risparmio di Roma. Non solo, questo commento aziendale ci dice anche che il Fondo è investito nelle diverse attività della Banca, e quindi, per essere investito, deve avere per forza un patrimonio separato ed autonomo. Sono parole dell'Azienda e non dei lavoratori iscritti al Fondo Cassa e dimostrano inequivocabilmente che la natura del Fondo Cassa è quella di un fondo costituito ai sensi dell'art. 2117. Come direbbe il Prof. Alleva "altro che posta contabile" e l'Azienda farebbe bene a non continuare a negare la verità anche a se stessa.

2003

Consistenza iniziale al 1/1/2003	€ 503.080.000
Rendimento Patrimonio 4%	€ 20.096.000
Contributo ordinario del 15%	€ 13840.000
Iscritti attivi 2.297	
Pensione erogate n. 2.201	€ -15.972.000
Consistenza Fondo al 31/12/2003	€ 520.994000

2004

Consistenza iniziale al 1/1/2004	€ 520994.000
Rendimento Patrimonio 4%	€ 20.814.000
Contributo ordinario del 15%	€ 12915.000
Iscritti attivi 2.200	
Pensione erogate n. 1.948	€ -15.159.000
Consistenza Fondo al 31/12/2004	€ 539.564000

2005

Consistenza iniziale al 1/1/2005	€ 539564.000
Rendimento Patrimonio 4%	€ 21.557.000
Contributo ordinario del 15%	€ 12560.000
Iscritti attivi 2.038	
Pensione erogate n. 2.219	€ -14.627.000
Consistenza Fondo al 31/12/2005	€ 559.054000

Nel bilancio della Banca di Roma dell'anno 2005 il patrimonio accantonato per le obbligazioni previdenziali per gli iscritti risulta essere di Euro 216.579.000

Pertanto il patrimonio distratto risulta essere pari a:

Patrimonio Fondo ricostruito	€ 559.054.000
Patrimonio Fondo Bilancio 2005	€ 216.579.000
Patrimonio Fondo distratto dall'Azienda	€ 342.475.000

A commento di questo dato va rilevato che aveva, di nuovo, ragione il Prof. Alleva, quando nel suo mirabile parere, affermava che: "ricostruendo il patrimonio il risultato sarà sbalorditivo, applicando le normali tabelle di rendimento finanziario".

E infatti così è stato perché nessuno di noi avrebbe mai pensato ad una distrazione di fondi di questa entità. Riteniamo con questa nostra ricostruzione del patrimonio del Fondo che ci è costata, potete crederci, "molto impegno", di aver svolto un lavoro molto utile per gli iscritti al Fondo Cassa, ma soprattutto per le OO.SS.. Infatti senza questa quantificazione l'Azienda avrebbe avuto buon gioco ad aprire un eventuale confronto sulle cifre da Lei stabilite, che sarebbero state sicuramente quelle riportate, del "saccheggiato Fondo", nel bilancio aziendale del 2005.

Crediamo che questa vertenza debba vedere le OO.SS.

operare, come dice il nostro "mentore" il Prof. Alleva, "con la massima chiarezza e trasparenza e portarla avanti - anche verso una possibile soluzione transattiva - ma assieme ai lavoratori interessati", vale a dire noi iscritti al Fondo Cassa.

Un ultimo chiarimento è quello relativo ai costi che si dovranno, chiaramente, sobbarcare gli azionisti, in quanto è l'Azienda che ha distratto i Fondi, pena l'avvio di centinaia e centinaia di cause, con il relativo aggravio finale dei bilanci futuri della Banca di Roma.

D'altronde il Bilancio 2006 si chiude con un risultato

superiore ai 1.100 milioni di Euro di utile d'esercizio. Inoltre questi costi possono tranquillamente esser spalmati nei futuri esercizi contabili. Concludiamo affermando che per noi i trattamenti previdenziali dei lavoratori sono "sacri" e così come plaudemmo all' Accordo del 1998 delle OO.SS. con la Banca di Roma, con il quale l' Azienda si impegnava a versare il 9% annuo della retribuzione dei lavoratori per sanare lo squilibrio finanziario del Fondo a ripartizione del Personale della Banca di Roma, così, siamo sicuri, faranno i lavoratori iscritti a questo fondo quando noi iscritti al Fondo Cassa risolveremo questo nostro annoso problema.

Roma

5/3/2007

Un gruppo di lavoratori

Iscritti al Fondo ex C.R.R.

Esperti di Contabilità e Bilancio

Ascoli Piceno-Bologna, 24 febbraio 2007

Parere "pro veritate" Mi viene chiesto di esprimere un parere circa la legittimità della situazione prodottosi nella gestione del "Fondo di quiescenza del Personale" della Cassa di Risparmio di Roma, sopravvissuto alla fusione della Cassa con altri Istituti, e non (ancora) toccato dal processo di trasformazione da Fondo "a prestazione definita" in Fondo "a contribuzione definita", che ha interessato la quasi totalità dei Fondi consimili nel settore bancario.

Invero, ai sensi dell'ancora vigente "Regolamento" del Fondo, risultante dagli accordi aziendali 30 Luglio 1971, 13 Novembre 1972 e 26 Ottobre 1976, lo scopo del Fondo, sancito dal disposto art. 17, è quello di integrare le prestazioni pensionistiche erogate dall'Inps "fino a raggiungere complessivamente il 75% dell'ultima retribuzione pensionabile percepita dall'iscritto, ragguagliata ad anno".

Aggiungiamo che questo regolamento di Fondo "a prestazione definita" ricalca pedissequamente un "modello" approntato dalla Banca d'Italia fin dagli anni 40-50 e diffusissimo presso gli Istituti Bancari e specificamente presso le Casse di Risparmio.

Diciamo, allora, che la situazione che ci viene illustrata, e sulla quale ci si chiede di esprimere un parere è anch'essa non nuova: è accaduto, infatti, che molte Casse di Risparmio ed Istituti di Credito, dotati di un simile regolamento di Fondo Integrativo Aziendale a prestazione definita abbiano deciso, ad un certo momento, di non alimentare più il Fondo con il contributo previsto a loro carico dal Regolamento (nel caso della Cassa di Risparmio di Roma pari al 21% della retribuzione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento), ed altre di non accreditare più al Fondo i frutti civili del suo patrimonio investito in titoli fruttiferi, e, addirittura di eliminare il Fondo come accantonamento reale o patrimonio separato, e ridurlo ad una mera posta di bilancio, ad una voce di "debito" da aggiornare periodicamente.

La giustificazione corrente di un simile comportamento, - sicuramente illegittimo e non solo dal punto di vista civilistico - fornita dagli Istituti è stata la "sovrabbondanza" del Fondo rispetto allo scopo, se realizzato come patrimonio separato destinato a crescere su sé stesso per versamento progressivo e continuo di contribuzione e capitalizzazioni di frutti civili. Si è detto che, in definitiva, ciò che il Regolamento assicura all'iscritto è che la sua pensione complessiva (Inps + Fondo) una volta cessato dal servizio corrispondeva al 75% dell'ultima retribuzione e che egli,

dunque, purché tale diritto gli sia assicurato dall'Istituto, non ha uno specifico interesse giuridicamente rilevante e protetta a "come" il suo diritto venga soddisfatto.

Potrebbe dunque essere soddisfatto anche come suo semplice diritto di credito verso lo Istituto bancario, il quale, allora non avrebbe necessità di immobilizzare grosse somme in un Fondo-patrimonio separato, ma dovrebbe solo garantire con tutto il suo patrimonio la realizzazione di quei diritti, di talché, alla fine il Fondo altro non sarebbe che un "fascio di obbligazioni" della banca verso i pensionati, e, con riguardo ai dipendenti ancora in servizio, una posta del passivo di bilancio, ovvero una "riserva" da aggiornare con tecnica attuariale.

Il vantaggio di questo "disinvoltata" interpretazione è evidente ed enorme: la Banca usa come proprie le somme che, invece, dovrebbero essere dislocate nel Fondo Integrativo, così sottraendogli (è avvenuto costantemente in molte banche) decine di miliardi delle vecchie lire, e vi sono stati addirittura casi (come quello del Medio Credito delle Marche di cui più sotto si dirà) in cui delle attività sono state addirittura destinate (o "rubate") dal patrimonio del Fondo, anziché semplicemente non versate ed attribuite, proprio con quella motivazione.

Il fatto è che fino a quando funzionavano, come forma generale di previdenza integrativa, i sistemi a "prestazione definita", ossia di integrazione delle pensioni Inps, quel comportamento (illecito) non aveva, comunque, conseguenze pratiche, e la ragione è intuitiva: i lavoratori si pensionavano uno per volta, o in piccoli gruppi, altri pensionati decedevano, e, dunque, si trattava semplicemente di regolare un flusso di erogazioni monetarie, restando indifferente che "dietro" questo flusso vi fosse un imponente "stock" di capitale, ossia il patrimonio separato del Fondo, oppure il niente, ossia una semplice posta contabile di bilancio.

I nodi sono - come si dice - "venuti al pettine" con la trasformazione dei sistemi di previdenza aziendali da sistemi "a prestazione definita" in sistemi "a contribuzione definita", perché questi sono "conti di accumulo" intestati a singoli lavoratori, la cui dotazione iniziale dovrebbe essere costituita proprio dalla ripartizione della consistenza del vecchio Fondo "a prestazione definita", ossia del suo patrimonio separato.

E qui si è "alzato il sipario" sul grande vuoto, perché non c'era più nessun patrimonio da ripartire, ovvero le Banche mettevano a disposizione, nel migliore dei casi, per costituire quei conti individuali di accumulo, l'importo delle riserve matematiche messe a bilancio per pagare le pensioni aggiuntive, ma con una differenza enorme rispetto all'ammontare che avrebbe avuto il patrimonio separato del Fondo a stregua di Regolamento se fossero stati sempre fatti i versamenti e le capitalizzazioni dei frutti civili.

Crediamo che il punto - che è quello essenziale - sia chiaro:

accumulare versamenti del 21% della retribuzione per 30 anni e capitalizzarli avrebbe dato una consistenza "1000" al patrimonio separato del Fondo, mentre per pagare le pensioni integrative era sufficiente una riserva "100" e questo "100" hanno voluto e potuto mettere a disposizione le Banche per costituire i conti individuali di accumulo dei sistemi "a contribuzione definita". Talvolta aggiungendo (per placare la "coscienza sporca" e il malcontento serpeggiante) delle contribuzioni, o versamenti "straordinari" di alcuni miliardi, costituenti solo una frazione di quanto in precedenza distratto. E, occorre pur dirlo, sempre, o quasi sempre, con il consenso dei sindacati, desiderosi, comunque, di fare "pagina nuova" in materia di previdenza integrativa aziendale.

Dopo questa lunga ma necessaria premessa, si può allora, arrivare, al punto giuridico: chi ha ragione, ovvero, il Fondo in questione costituisce un patrimonio separato ai sensi dell'art. 2117 c.c. o una mera posta di bilancio, equivalente alla riserva matematica relativa al pagamento delle pensioni integrative secondo il vecchio sistema?

La risposta può essere data sia su un piano astratto che concreto, e cioè chiedendosi se, in tempi precedenti la riforma della previdenza complementare di cui al D. Lgs. 124/1993 un Fondo pensionistico aziendale dovesse comunque essere soggetto dell'art. 2117 cc., e così costituire un patrimonio separato, dotato di una sua dinamica di crescita e di intangibilità assoluta da parte del datore di lavoro e dei terzi, o se, comunque in concreto, sia riconducibile all'art. 2117 cc. il "nostro" Fondo, quello della Cassa di Risparmio di Roma, come disciplinato dal Regolamento

statutario dell'accordo aziendale 30 Luglio 1971 e 28 Ottobre 1976.

Noi non abbiamo dubbio che la risposta debba essere positiva anche sul piano generale ed astratto, proprio perché l'art. 2117 vuole fissare anzitutto una garanzia per i lavoratori e cioè che i loro trattamenti previdenziali aziendali non riposino solo sul patrimonio, per quanto vasto e capiente del datore di lavoro, ossia che non costituiscano una semplice "voce passiva" di quest'ultimo, - che sempre potrebbe essere disperso e perduto dallo stesso datore - o attaccato da terzi suoi creditori, bensì riposino su un qualcosa di inattaccabile da questi soggetti, e cioè su un patrimonio separato specifico del Fondo.

Si è trattata di una scelta di garanzia per i lavoratori e di relativa sfiducia verso assetti comunque discendenti dal buon andamento della impresa datrice di lavoro, che emerge chiarissima anche dai lavori preparatori e dalla "relazione al Re" accompagnatoria del cod. civile.

Quel che è, però, decisivo, è proprio l'esame del testo del Regolamento, che in numerosi suoi articoli configura il Fondo come un accantonamento reale, e non come una mera posta contabile, come un patrimonio separato, fatto di denaro, titoli, beni mobili, ed immobili e di attività da investire e capitalizzare.

Valga il vero: già l'art. 4 del Regolamento parla di "accantonamenti" e, soprattutto l'art. 5 si apre con la affermazione che: "le disponibilità con le quali il Fondo assicura le prestazioni sono costituite:

- a) Dalla dotazione assegnatagli dalla Cassa di Risparmio;
- b) Dai contributi di cui allo art. 7;
- c) Dal reddito derivante dagli investimenti ecc.

Dunque le pensioni integrative non sono pagate come suoi debiti dalla Cassa di Risparmio di Roma, ma sono tratte dall'insieme delle disponibilità appartenenti al Fondo come suo patrimonio, tanto reali da poter essere investite, e, ovviamente, con maggiore o minore profitto.

Il Fondo paga le pensioni mediante sue disponibilità: ergo esse sono beni reali.

L'art. 6 è la conferma evidentissima: le disponibilità liquide del Fondo possono essere investite in molti modi: in titoli di Stato, in obbligazioni fondiarie, in depositi bancari fruttiferi, in immobili rustici ed urbani, ed il reddito di tutti questi investimenti viene ulteriormente capitalizzato (art. 5). Per effettuare investimenti di questi tipi occorrono, evidentemente disponibilità e mezzi finanziari veri e reali (non poste in bilancio).

La comprova e riscontro finale sono costituiti dalla previsione dell' art. 23, secondo cui: "alla chiusura di ogni anno verrà compilato uno stato dimostrante la situazione del Fondo, da allegare al Bilancio dell' Istituto".

Cosa è uno "stato dimostrativo" della consistenza di un Fondo?

E' uno "specchio" nel quale si elencano i beni: tanti Bot, tanti obbligazioni Enel, tanto contante, e così via.

Insomma è la descrizione dei beni che compongono il patrimonio separato del Fondo, ed è chiaro che una norma come l'art. 23 non ci sarebbe nel Regolamento se il Fondo non avesse un suo patrimonio, e costituisse solo un "fascio di obbligazioni" della Cassa di Risparmio.

Pensiamo sia utile andare oltre su questo punto e chiederci, ancora se l'Istituto invece di ridurre addirittura il Fondo a mera posta contabile, potesse, comunque, "congelarlo", pur lasciandolo sussistere come patrimonio separato, perché già più che sufficiente per assicurare il pagamento delle pensioni integrative, e potesse così sospendere per periodi più o meno lunghi il versamento dei contributi, o, disinvoltamente appropriarsi dei frutti civili, ovvero - come è spesso accaduto - degli immobili del Fondo, passandoli nel patrimonio della Banca, e versando al Fondo, in cambio, solo un ridicolo "prezzo storico". A proposito di immobili, anzi, va sottolineato, che la natura assolutamente reale dell'accantonamento costituente il Fondo è confermata dalla previsione dell'art. 6 lett. d) secondo cui gli immobili del Fondo "non possono essere adibiti a sede degli Uffici della Cassa" (altro che "posta di bilancio"...).

Orbene, una simile autolimitazione degli obblighi di contribuzione dell'Istituto, o peggio ancora manomissione delle consistenze del Fondo non autorizzata da nessuna previsione regolamentare

contrasta frontalmente con il disposto dell'art. 2117 cc.

Chiarito, dunque, che dalla lettura stessa del Regolamento discende inequivocabilmente che il Fondo integrativo della Cassa di Risparmio di Roma è "costituito" in patrimonio separato, al quale si applica, proprio in quanto patrimonio destinato a fini previdenziali, l'art. 2117 cc., si tratta di trarre le conseguenze con riguardo al comportamento passato della Cassa di Risparmio di Roma, e a quello futuro suo e delle OO.SS.

Non senza aver notato, comunque, che la stessa Cassa datrice di lavoro (o la Banca che le è succeduto) ha probabilmente "confessato" la riconducibilità del Fondo all'art. 2117 cc., deducendo dal reddito quanto in bilancio indicava come contributi versati al Fondo, visto che appunto, ai sensi del D.Lgs. n. 47/2000 tale deducibilità è consentita solo per i contributi destinati ai Fondi soggetti all'art. 2117 ovvero a quelli "a capitalizzazione".

Occorre subito dire, allora, che sono possibili azioni preventive per la ricostituzione della vera e dovuta consistenza del Fondo "a prestazione definita" prima di iniziare la trattativa sindacale di sua trasformazione in Fondo "a contribuzione definita".

Qui torna utile, per quanto ci riguarda, l'esperienza personalmente fatta, nel caso, già accennato, del Medio Credito delle Marche: i lavoratori accortisi delle solite manomissioni attuati sul Fondo a prestazione definita (mancati investimenti, appropriazioni di immobili, ecc.) proprio in vista della trasformazione del Fondo "a contribuzione definita" hanno richiesto giudizialmente la ricostituzione della disponibilità del vecchio Fondo, visto che, poi, la sua consistenza sarebbe stata distribuita sui loro futuri conti individuali, nell'ambito del nuovo sistema "a contribuzione definita".

Il Medio Credito delle Marche obiettò che i lavoratori sarebbero stati "privi di interesse" processualmente rilevante, almeno fino a quando non fosse stata loro negata la pensione integrativa per eventuale insolvenza dello stesso Medio Credito, ma la Corte di Cassazione con l'importante sentenza del 12 Marzo 2002 n. 3630 ha sancito, invece, che il diritto dell'iscritto ad un Fondo anche "a prestazione definita" alla integrità del suo patrimonio "non presuppone alcun pericolo, né alcuno stato di incertezza sui diritti nascenti dal Fondo, ma ha origine direttamente dalla citata disposizione di legge (art. 2117cc.), che nel sancire l'obbligo riconosce specialmente un diritto".

Dunque, i lavoratori ottennero che il Medio Credito delle Marche restituisse 7 miliardi al vecchio Fondo, somma che poi i lavoratori stessi si sono ritrovati sui loro conti individuali di accumulo, una volta attuata la trasformazione del sistema.

E qui occorre una avvertenza "politica" della massima importanza: la questione di reintegrazione del "vecchio" Fondo a ripartizione (o a "prestazione definita"), va fatta prima di effettuare la trasformazione, perché secondo alcuni opinioni giurisprudenziali l'accordo sindacale di costituzione del nuovo Fondo farebbe effettivamente "pagina nuova", nel senso che l'accordo sindacale sul "quantum" da distribuire sui nuovi conti di accumulo individuali del nuovo Fondo a "contribuzione definita" sanerebbe ogni malversazione attuata sul patrimonio del vecchio Fondo !

Quanto meno, allora, nell'effettuare la trasformazione bisognerebbe specificare, anzitutto, che esiste un preciso nesso di derivazione tra la consistenza del vecchio Fondo e ciò che si distribuisce come dotazione iniziale dei conti individuali di accumulo costituenti il nuovo Fondo e poi formulare specifica riserva di azione circa la consistenza della disponibilità del vecchio Fondo.

Il vero è, purtroppo, che queste vicende confermano il vecchio detto secondo cui chi ruba una mela va in carcere, mentre chi ruba decine di miliardi detta legge, e soprattutto riesce a svolgere forti influenze anche sui "controllori", giudici o altri soggetti che siano.

Meglio, dunque, porre subito la questione con la massima chiarezza e trasparenza, e portarla avanti, - anche verso una possibile soluzione transattivi - ma assieme ai lavoratori interessati. La prima cosa da fare è cercare di calcolare quanto patrimonio avrebbe il Fondo ancora esistente se la Cassa avesse effettivamente applicato gli art. 5,6 e 7 del Regolamento.

Siamo convinti che il risultato sarà sbalorditivo, applicando le normali tabelle di rendimento finanziarie. Da lì occorre cominciare a trattare ma anche a lottare, se necessario con ricorso alla Magistratura.

Accenno, soltanto, infine ad un problema diverso, ma a questo connesso, che, da ultimo mi è stato

accennato: alcuni giudici di merito hanno riconosciuto che anche l'iscritto ad un Fondo "a prestazione definita" che sia cessato dal servizio prima del pensionamento ha diritto alla liquidazione di una quota: è ovvio, allora, che essa sarebbe tanto più grande quanto più si riuscisse a far reintegrare la consistenza del vecchio Fondo.

A disposizione per chiarimenti e approfondimenti, porgo

Cordiali saluti.

Piergiovanni Alleva